

L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO NEI PROCEDIMENTI PENALI

La consulenza tecnica e la perizia quali mezzi di prova

DISCIPLINA DELLE PROVE

a. Libro III c.p.p.: regole generali della funzione probatoria, rappresentano il corpo del diritto delle prove.

-Titolo I: Disposizioni generali (artt. 187 – 193)

-Titolo II: Mezzi di prova (artt. 194 – 243)

-Titolo III: Mezzi di ricerca della prova (artt. 244 – 271)

b. Altri Libri c.p.c.: regole per l'esercizio della funzione probatoria nelle singole fasi del procedimento.

CONCETTI BASE

- a. Principio di legalità probatoria
- b. Prova atipica
- c. Giusto processo e prova
- d. Oggetto della prova
- e. Classi probatorie

Classi probatorie

- a. Prove precostituite e prove costituenti
- b. Prova rappresentativa e prova critica - Indizio
- c. Prova a carico e prova a discarico – Prova contraria

ATTI DEL PROCEDIMENTO PROBATORIO

- a. Ammissione
- b. Assunzione
- c. Valutazione

Ammissione – (Art. 190 c.p.c. Diritto alla prova)

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

Art. 189 c.p.c. Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Art. 192 – Valutazione delle prove

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi, concordanti.

.....

CATALOGO LEGALE: MEZZI DI PROVA

Istituti giuridico – processuali preordinati a introdurre nel processo i dati di ricostruzione del fatto.

- Testimonianza;
- Esame delle parti;
- Confronti;
- Ricognizioni;
- Esperimenti giudiziali;
- Perizia, consulenza tecnica endoperitale ed estraperitale;
- Documenti

CATALOGO LEGALE: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Si tratta di mezzi probatori la cui utile operatività si basa sulla “sorpresa” e la loro sede primaria di utilizzo è quella delle indagini preliminari, ma non solo. Si può dire che i mezzi di ricerca della prova consistono in un’attività che non costruisce processualmente un dato probatorio, ma individua dati esistenti fuori del procedimento.

- Ispezioni;
- Perquisizioni;
- Sequestri;
- Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Cass. Pen. SS.UU., nr. 14426/2019

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- «la dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa»;
- «ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del perito»;

Art. 225 c.p.p. Nomina del consulente tecnico

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 222 comma 1 lettere a), b), c) e d).

Art. 233 c.p.p. Consulenza tecnica fuori dal caso di perizia

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 222 comma 1 lettere a), b), c) e d).

Art. 327 bis c.p.p. Attività investigativa del difensore (articolo inserito dall'art. 7 L 7 dicembre 2000, n. 397.

.....

3. Le attività previste dal comma 1 [*investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito*] possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

SENTENZA CASSAZIONE, SEZ. III, 1 febbraio 2023, n. 2980

- a. **La perizia stragiudiziale non ha valore di prova** nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
- b. Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la **facoltà di dedurre prova testimoniale** avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.

Art. 359 c.p.p. Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

SENTENZA CASSAZIONE, SEZ. V, 8 agosto 2000, n. 3178

<<è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p., (con riferimento all'art. 111 Costituzione), nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del P.M., atteso che l'istituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non è una perizia, e non appartiene – essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili – alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo.>>

RITI SPECIALI

1. Giudizio abbreviato (art. 438 ss c.p.p.)
2. Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento, art. 444 ss. c.p.p.)
3. Giudizio direttissimo (art. 449 ss. c.p.p.)
4. Giudizio immediato (art. 453 ss. c.p.p.)
5. Procedimento per decreto (art. 459 ss. c.p.p.)

Art. 360 c.p.p. Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
- 3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.